Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1306

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, CASTELLONE, GRANATO, VANIN, DE LUCIA, CORRADO, RUSSO, DONNO, CASTALDI, NUGNES, TRENTACOSTE, LANNUTTI, ACCOTO, ROMANO, CORBETTA, PRESUTTO, L'ABBATE, TURCO, LEONE, BOTTO, PACIFICO, CAMPAGNA, ANGRISANI, MARILOTTI e MOLLAME

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2019

Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in titolo è finalizzato a favorire il recupero dei beni e dei siti, ivi compresi i complessi industriali dismessi, di rilevanza culturale presenti sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di una « Mappa dell'abbandono » finalizzata al censimento del patrimonio di rilevanza culturale in stato di degrado, anche al fine di sostenere e favorire una migliore allocazione di risorse pubbliche da destinare al recupero e alla valorizzazione dei luoghi medesimi.

L'Italia, è cosa nota, possiede un primato per varietà e ricchezza del patrimonio culturale. Tuttavia al valore inestimabile dell'offerta e alla difficoltà oggettiva di sostenere i costi relativi soprattutto alla conservazione e alla tutela dei beni corrispondono un'atavica mancanza di fondi aggravata dai ripetuti tagli che hanno progressivamente assottigliato le disponibilità finanziarie.

Oltre a un patrimonio immobiliare di notevole pregio culturale abbandonato in stato di degrado, numerose zone e complessi industriali di altrettanto valore culturale, ubicati in diverse parti del Paese, sono da tempo privi di imprese operative. Si tratta nello specifico di aree in cui sorgono edifici, complessi industriali, strutture e manufatti di notevole interesse storico e culturale che sono testimonianza di rinomate realtà produttive del passato e che giacciono in stato di abbandono e degrado, che potrebbero invece essere recuperate e riconsegnate alla comunità sotto forma di spazi polifunzionali, anche a fini occupazionali.

In sintesi: spazi lasciati al loro destino che potrebbero essere re-inventati, attraverso l'enorme potenziale inespresso del patrimonio dismesso, che in alcuni casi (si pensi al chiarissimo esempio di Berlino) è divenuto il principale volano per rilanciare l'immagine della città, anche grazie a una concezione culturale di ampio respiro e, soprattutto, a strategie indotte dal basso e non imposte dall'alto.

L'obiettivo del presente disegno di legge è pertanto quello di intervenire per ridare a tale patrimonio nuova linfa e una nuova missione in termini sociali, produttivi, commerciali, residenziali e turistici, favorendo il riutilizzo sia degli immobili non più utilizzati a fini produttivi sia dei terreni.

S'intende pertanto predisporre una « Mappa dell'abbandono » dei beni e dei siti, ivi compresi i complessi industriali dismessi, di rilevanza culturale, che ha tra le sue finalità l'azzeramento del consumo di suolo, consentendo il recupero, anche in termini paesaggistici, delle aree attualmente dismesse o abbandonate che tornerebbero a nuova vita per scopi produttivi, commerciali, ricreativi, pubblici o privati, nell'ambito di un decoro urbanistico attuale e di nuovo utilizzo.

Finalità ultima ed esplicita del progetto che sottostà alla « Mappa dell'abbandono » è dunque analizzare e comprendere il « potenziale » del riuso temporaneo come motore di cambiamento, intervenendo parallelamente su un doppio binario: valorizzare un patrimonio in stato di abbandono – moltiplicando le opportunità di socializzazione e di profitto – e contenere, al tempo stesso, forme di speculazione edilizia. Una mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, che risulti il più possibile esaustiva e completa. Essa costituisce, inoltre, un primo passo per favorire una sinergia fra soggetti pubblici e privati accomunati nell'intento di migliorare

l'offerta formativo-conoscitiva e turistica, promuovere la fruizione e la gestione del patrimonio storico-artistico, allargare il pubblico dei visitatori, moltiplicare le risorse economiche in favore della cultura e dunque le opportunità lavorative e di impiego a essa connesse.

Si tratta, naturalmente, di un compito complesso, sia per quanto riguarda la raccolta dei dati sia per le problematiche che derivano dal punto di vista della natura stessa del bene, dell'appartenenza e del contesto territoriale e paesaggistico in cui lo stesso bene è inserito.

Vi è, infine, un'esigenza più generale di recupero che è anche riqualificazione sociale del territorio: un modo per incoraggiare e sostenere quel « ricucire le periferie » che – come notava Renzo Piano – non deve intendersi solo e semplicemente come un ricomporre la frattura determinatasi nelle aree urbane fra i centri storici e i quartieri più recenti, ma anche come un riconnettere i diversi tessuti, le diverse aree abbandonate e le periferie del Paese.

Nel merito, l'articolo 1 stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a un censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati relativi ai luoghi culturali abbandonati e alle aree industriali dismesse di proprietà pubblica e privata presenti nel territorio, nonché alla loro catalogazione e mappatura. A tal fine viene istituita un'unità di missione *ad hoc* che operi all'interno del MIBAC.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per la Mappa dell'abbandono dei beni e dei siti, ivi compresi i complessi industriali dismessi, di rilevanza culturale, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Mappa dell'abbandono dei beni e dei siti di rilevanza culturale)

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla identificazione e classificazione, topografica e catastale, dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ivi compresi i complessi industriali dismessi, che versano in stato di abbandono sul territorio nazionale, oltre che alla individuazione dei soggetti, pubblici o privati, che ne sono proprietari, al fine di predisporre un quadro omogeneo degli elementi conoscitivi utili per la loro successiva catalogazione, nonché per la definizione e programmazione degli interventi da attuare per il recupero dei beni e dei siti catalogati.

2. Le operazioni di cui al comma 1, comprese quelle di catalogazione dei beni e dei siti identificati, sono attuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il medesimo Ministero un'unità di missione ed è definita, altresì, la dotazione organica e strumentale necessaria allo svolgimento delle relative attività. L'unità di missione si avvale, per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali o anche di quelle dal Ministero partecipate, che siano ad intero capitale pubblico e già operanti presso il Ministero stesso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è prevista la creazione di una banca dati de-

nominata « Mappa dell'abbandono », organizzata per ambiti territoriali, anche allo scopo di individuare, per i beni e i siti di proprietà pubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà delle funzioni amministrative, sancito dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, gli enti deputati al finanziamento degli interventi da realizzare e, per i beni ed i siti di proprietà privata, i soggetti responsabili della esecuzione degli interventi di recupero, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. L'attuazione degli interventi di recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale è finalizzata, oltre che alla protezione e alla trasmissione dei valori da essi espressi, anche al contrasto del consumo di suolo, alla riqualificazione dei luoghi interessati dagli insediamenti dismessi e alla realizzazione, in detti ambiti territoriali, di nuovi valori paesaggistici, coerenti e integrati con quelli esistenti.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo per la Mappa dell'abbandono)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il « Fondo per la Mappa dell'abbandono », con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00